



Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 11 marzo 2019

Egregio Signor Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 335

L'art. 13 avente ad oggetto "*Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità*" del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 31 luglio 1980, elenca i casi e le situazioni di incompatibilità per cui un professore ordinario viene collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. In particolare, l'attuazione del regime delle incompatibilità è disciplinato dall'art.108 del Dpr 382/1980;

la Corte dei Conti, con pronuncia della sezione giurisdizionale per la Campania n.305 del 30 marzo 2015, ha ribadito che i professori universitari a tempo pieno non possono svolgere attività professionali né ricoprire cariche in enti e società costituiti a fine di lucro perché tali attività sono assolutamente incompatibili con il regime prescelto e che, qualora vi siano autorizzati dall'Ateneo, tale autorizzazione è illegittima;

l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n.1349 del 21 dicembre 2016 concernente "*l'inconferibilità dell'incarico di presidente della Società unica abruzzese di trasporto a colui, che nei due anni precedenti, ha ricoperto l'incarico in altra società in controllo pubblico regionale*", ha disposto, l'invio degli atti del procedimento UVMAC/786/2016 (Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei responsabili della prevenzione della corruzione) alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la regione Abruzzo. Nel caso di specie, dall'esame della normativa nazionale in materia di università (DPR 382/1980), dalla lettura dello Statuto dell'Ateneo, nonché dagli orientamenti della Corte dei conti sul punto, l'ANAC ha evidenziato l'incompatibilità tra la carica di professore a tempo pieno, nonché rettore dell'Università di Teramo e quella di presidente della Società unica abruzzese di trasporto S.p.A. rimettendo pertanto la valutazione di un eventuale danno erariale scaturente da tale incompatibilità alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio;

in considerazione della normativa citata al primo paragrafo, della pronuncia della Corte dei Conti e degli orientamenti espressi nella già citata delibera dell'ANAC, si evidenziano potenziali rischi che si possono verificare negli atenei italiani in riferimento alle erogazioni stipendiali indebite percepite dai professori universitari derivanti da situazioni di incompatibilità. A tal riguardo, gli interroganti ritengono che l'Università degli Studi di Trento non sia da considerarsi esente da tali rischi e che pertanto sia opportuno porre in essere tutte le misure necessarie per scongiurare eventuali casi di incompatibilità che potrebbero arrecare un danno di immagine oltre che determinare un pregiudizio patrimoniale all'Università stessa;



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

l'attuale Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali dell'Università degli Studi di Trento, recentemente modificato con Decreto Rettorale nr. 688 del 30 novembre 2017, prevede una disciplina più restrittiva rispetto a quella previgente, con particolare riferimento all'assunzione di cariche societarie, in recepimento delle innovazioni legislative (D.Lgs. 175/2016), nonché dei recenti pronunciamenti dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e della Corte dei Conti in materia;

ai sensi del Regolamento sopra richiamato, attuativo di quanto previsto dalla L.n. 240/2010 e dal DPR n. 382/1980, risultano incompatibili con il ruolo di docente e ricercatore dell'Ateneo (art. 2) *“l'assunzione delle cariche di amministratore unico, direttore generale, amministratore delegato e ogni altro incarico, avente natura gestionale o istituzionale, ivi compresi quelle senza deleghe operative, in società a scopo di lucro a totale o prevalente partecipazione privata”*;

come si è appreso dalla risposta all'interrogazione 5548/XV, per dare applicazione a tale Regolamento, l'Università di Trento si è dotata di una procedura informatizzata che il personale docente e ricercatore è tenuto ad utilizzare sia per chiedere l'autorizzazione sia per comunicare preventivamente le attività oggetto di svolgimento;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per sapere

1. quali siano stati gli esiti delle iniziative di vigilanza per verificare l'esistenza di casi di incompatibilità ai sensi del DPR 382/1980 all'interno dell'Università degli Studi di Trento, con particolare riferimento agli incarichi di vertice nelle società partecipate della Provincia Autonoma di Trento nel corso della XIV e XV Consiliatura;
2. in quale misura l'entrata in vigore dell'attuale Regolamento in materia di incarichi extraistituzionali dell'Università degli Studi di Trento e della collegata procedura informatizzata abbiano migliorato l'efficacia delle iniziative di vigilanza sui casi di incompatibilità;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi